CAMERA DEI DEPUTATI N. 3255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, COLOSIMO, PETRELLI, CAPITANEO, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, NICOLA PARENTI, MARINO BUCCELLATO, SPAGNOLETTI-ZEULI, ONNIS

—

Disciplina dell'esercizio dell'attività agromeccanica

Presentata il 12 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende migliorare la professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni meccaniche in agricoltura nonché tutelare i produttori agricoli che ricorrono all'impiego di attrezzature di terzi per la conduzione dei propri fondi. È inaccettabile perpetuare il vuoto legislativo su uno degli aspetti più moderni del settore agricolo, specie a seguito degli accordi internazionali e interni all'Unione europea che spingono l'agricoltura italiana verso importanti processi di trasformazione.

L'impresa agromeccanica è diventata una realtà da cui l'agricoltura moderna non può prescindere e il legislatore ha il dovere di disciplinare la potenzialità delle imprese agromeccaniche, la professionalità ed il recupero degli imprenditori interessati, la cui crescita è stata più difficoltosa che non in altri settori per la mancanza di un preciso e concreto intervento normativo.

La proposta di legge definisce il concetto di attività agromeccanica come quella sostanzialmente svolta da una impresa di servizi che opera nel mondo del lavoro agricolo, effettuando tutte le lavorazioni richieste da vari tipi di coltura, con l'ausilio di mezzi meccanici; lavorazioni che comprendono anche la raccolta, la prima trasformazione e la conservazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione considerata.

Essa si rivolge alle regioni dettando norme di principio e i criteri affinché queste regolino e disciplinino il settore, attraverso l'istituzione di un registro che raccolga i soggetti muniti di precisi re-

quisiti tecnico-professionali e di una apposita commissione competente alla sua tenuta.

In questo modo si intende tutelare quelle imprese che svolgono l'attività agromeccanica in regola con certi requisiti tecnici e colpire altre, attraverso anche una serie di sanzioni amministrative a carico di chi appunto esercita abusivamente la professione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare l'esercizio dell'attività agromeccanica nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, al fine del miglioramento della professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni meccaniche per conto terzi in agricoltura e della tutela dei prodotti agricoli che ricorrono all'impiego di attrezzature di proprietà di terzi per la conduzione dei propri fondi.

ART. 2.

1. Ai fini della presente legge è considerata attività agromeccanica qualsiasi prestazione d'opera che, effettuata con l'ausilio degli idonei mezzi meccanici, sia diretta alla lavorazione di fondi agricoli, per la raccolta, la prima trasformazione e la conservazione dei relativi prodotti.

ART. 3.

1. Chiunque intenda esercitare l'attività agromeccanica ai sensi dell'articolo 2, deve ottenere la preventiva iscrizione nel registro delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 4, la cui articolazione territoriale è stabilita da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in funzione delle rispettive esigenze di decentramento amministrativo.

2. Chiunque intenda commissionare le prestazioni d'opera di cui all'articolo 2 è tenuto ad avvalersi esclusivamente delle imprese agromeccaniche iscritte nel registro di cui all'articolo 4.

3. Il committente della prestazione è tenuto ad accertare l'iscrizione della impresa agromeccanica alla quale ricorre per la conduzione del proprio fondo al registro di cui all'articolo 4.

ART. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle imprese agromeccaniche, di seguito denominato « registro ». Il registro è tenuto dalla commissione di cui all'articolo 6 e l'iscrizione ad esso è concessa previo accertamento della qualificazione professionale dell'impresa e dell'idoneità tecnica e antinfortunistica del macchinario, delle attrezzature e degli impianti di prima trasformazione.

2. L'iscrizione al registro ha validità di un anno ed è rinnovabile. Per il primo anno essa ha, comunque, scadenza al 31 dicembre indipendentemente dalla data di rilascio.

ART. 5.

1. Per la prima iscrizione al registro e per i successivi rinnovi le imprese interessate devono, alle condizioni e con le modalità fissate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dichiarare la tipologia delle lavorazioni meccaniche che intendono effettuare e le caratteristiche della dotazione tecnica di cui si avvalgono, nonché le unità lavorative da impiegare.

2. Contestualmente alle indicazioni di cui al comma 1, le imprese interessate sono tenute a presentare la documentazione necessaria ad attestare:

a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

b) l'iscrizione all'ufficio IVA;

c) l'avvenuta copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a terzi

derivanti dall'impiego del macchinario con il quale si realizza l'attività agromeccanica;

d) l'atto notorio riportante l'elenco delle macchine e delle attrezzature meccaniche di cui l'impresa è proprietaria e le copie delle relative fatture d'acquisto, nonché, se previsti, dei documenti per l'immatricolazione o la targatura.

ART. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la costituzione e le modalità operative della commissione per la tutela del registro.

2. La commissione deve essere composta:

a) dal presidente, nominato dai competenti organi regionali e provinciali;

b) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio;

c) da un rappresentante dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio;

d) da un numero paritetico di rappresentanti delle imprese agromeccaniche e dei produttori agricoli designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La commissione, che rimane in carica tre anni, può essere integrata da altri componenti.

ART. 7.

1. Fra i compiti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono alla commissione di cui all'articolo 6, devono essere previsti l'accertamento dei requisiti di professionalità organizzativa e funzionale dell'impresa agromeccanica e la verifica preventiva dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla

legislazione fiscale, del lavoro, nonché dalle prescrizioni ambientali.

2. La commissione fornisce alle amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate all'attività agromeccanica gli elenchi delle imprese iscritte nel registro ed ogni altra informazione ad esse inerente.

ART. 8.

1. Chiunque eserciti l'attività agromeccanica senza essere iscritto al registro è punito con una sanzione amministrativa il cui importo è determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e con il sequestro del mezzo da uno a tre mesi.

ART. 9.

1. Per la tenuta del registro e per la copertura dei relativi oneri le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare l'imposizione di un diritto di iscrizione e di una tassa di concessione a carico degli iscritti per ogni rinnovo anuale.